



STATUTO

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 *(Denominazione e sede)*

È costituito, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana il comitato dei campeggiatori del Camping Bokki, sito in località Pian del Colle, Bardonecchia, provincia di Torino (di seguito Campeggio), denominato **Comitato Campeggiatori Bokki** (di seguito Comitato).

Il Comitato, che opera nei settori turistico, sociale e ambientale, ha la propria sede sociale in Bardonecchia e la sua durata è illimitata.

Articolo 2 *(Scopi e attività)*

Il Comitato non ha finalità di carattere politico, sindacale o religioso. Non ha altresì fini di lucro.

Nel perseguire i propri scopi, il Comitato si relaziona con enti pubblici e privati, e in generale con tutti gli ambienti professionali legati direttamente o indirettamente al settore del Campeggio, ivi compresi altri comitati o associazioni analoghe, anche esterne rispetto al territorio del Comune di Bardonecchia.

Il Comitato può aderire a Federazioni nazionali e agli Enti Turistici riconosciuti in Italia ed esplicitamente accetta ed applica statuto e regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi dell'ente di appartenenza o delle federazioni alle quali delibererà d'aderire.

Il Comitato si propone di:

- 1) tutelare nel rispetto delle normative vigenti gli interessi degli utenti del Campeggio;
- 2) porsi come soggetto interlocutore degli utenti del Campeggio verso le Pubbliche Amministrazioni, la gestione del Campeggio, e gli organi di stampa, televisione, radio e web;
- 3) interloquire con la Pubblica Amministrazione al fine di tutelare e garantire la sopravvivenza e la continuità del Campeggio;
- 4) promuovere lo scambio e la diffusione di informazioni relative al Campeggio;
- 5) promuovere una forma di turismo sociale dove la condivisione e la partecipazione attiva di tutti gli aderenti alla vita del Campeggio contribuisca al mantenimento e alla conservazione dell'ambiente circostante e delle strutture del Campeggio, nel rispetto della natura e di chi la abita;
- 6) promuovere attività ricreative e/o culturali.

Il Comitato perseguirà gli obiettivi di cui sopra mediante la realizzazione di attività che a titolo esemplificativo e non esaustivo potranno essere:

- 1) esercitare il diritto di accesso e di partecipazione ai procedimenti amministrativi, in qualità di portatori di interessi qualificati;
- 2) proporre la propria collaborazione all'Amministrazione Comunale per attività progettuali e studi di fattibilità relative alle aree di Campeggio e per individuare soluzioni a garanzia della sopravvivenza del Campeggio;
- 3) dialogare con la gestione del Campeggio, a tutela degli interessi dei campeggiatori;
- 4) promuovere e intraprendere iniziative utili alle finalità proposte dal Comitato anche con la diffusione a mezzo stampa e telematico.

TITOLO II **I SOCI**

Articolo 3 *(Requisiti e adesioni)*

L'adesione al Comitato è libera, senza discriminazione di razza, sesso, fede religiosa, orientamento politico, purché l'attività personale di ciascun aderente avvenga, per quanto attiene il Comitato, nel pieno rispetto delle leggi vigenti e non sia in contrasto con le finalità del Comitato.

L'iscrizione al Comitato è riservata esclusivamente agli utenti del Campeggio di maggiore età, in regola con il pagamento delle rate del Campeggio. In caso di irregolarità con i pagamenti, l'adesione al Comitato può essere comunque consentita previa valutazione di ogni singolo caso da parte del Consiglio Direttivo. Sono da considerarsi utenti del Campeggio, i campeggiatori per il tempo in cui hanno la proprietà di una roulotte o casa mobile insistente su una piazzola del Campeggio, i loro familiari e componenti il nucleo della relativa piazzola, i cui nominativi compaiano nei registri del Campeggio nella piazzola di riferimento.

Non possono aderire al Comitato gli utenti che siano in una situazione di conflitto di interesse con il Comitato stesso.

Nello specifico non possono espressamente aderire i gestori, i soci e i dipendenti dei gestori stessi e relativi familiari e componenti il nucleo della eventuale relativa piazzola. Non possono altresì aderire gli utenti del Campeggio con cariche istituzionali presso il Comune di Bardonecchia, rappresentanti del Consiglio Comunale durante il loro mandato e rappresentanti politici di qualsiasi identità del Comune di Bardonecchia. Sono altresì esclusi i dipendenti del Comune di Bardonecchia.

Non possono aderire utenti del Campeggio che abbiano già dato adesione ad altra eventuale Associazione o Comitato del Campeggio con analoghe finalità a meno che non ne diano preventivamente formale disdetta.

Il Consiglio Direttivo avrà la facoltà di respingere in ogni caso l'adesione al Comitato di ogni persona che possa ritenersi in conflitto d'interesse con gli scopi del Comitato.

Articolo 4
(Modalità di adesione)

L'adesione avviene attraverso la sottoscrizione di apposito modulo che, previa lettura del presente statuto, ne contenga espressa la sua approvazione e versamento della quota di adesione. Il nominativo sarà inserito nel Libro Adesioni"

Articolo 5
(Doveri e diritti)

Gli aderenti al Comitato hanno i seguenti doveri:

- 1) partecipare alle assemblee convocate nel corso dell'anno;
- 2) impegnarsi per il raggiungimento degli scopi indicati;
- 3) tenere un comportamento improntato alla correttezza e alla buona fede.

Gli aderenti al Comitato hanno i seguenti diritti:

- 1) partecipare a tutte le attività promosse dal Comitato;
- 2) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- 3) accedere alle cariche degli Organi del Comitato.

Articolo 6
(Perdita dello status di aderente al Comitato)

Lo qualifica di aderente al Comitato si perde per:

- 1) morosità;
- 2) dimissione;
- 3) espulsione.

Il mancato pagamento della quota di adesione annuale entro il termine stabilito per la Convocazione dell'Assemblea annuale come da art. 10 del presente Statuto, comporta l'automatica decadenza dell'aderente senza necessità di alcuna formalità.

Le dimissioni dovranno essere presentate per iscritto, via posta elettronica o posta ordinaria, al Consiglio Direttivo e hanno effetto a partire dall'annotazione sul Libro Adesioni.

L'espulsione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'aderente:

- 1) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi del Comitato;
- 2) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi del Comitato;
- 3) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, al Comitato;
- 4) che abbia o abbia avuto comportamenti o abbia operato in modo tale da ledere la reputazione e/o mettere a repentaglio la sopravvivenza stessa del Campeggio;
- 5) che aderisca ad altra Associazione o Comitato con analoghe finalità all'interno del Campeggio.

Il provvedimento di espulsione deve essere deliberato dal Consiglio Direttivo, durante la prima riunione utile, nella quale deve essere convocato l'aderente interessato. Si

procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. L'esclusione diventa operante a partire dall'annotazione nel Libro Adesioni.

Gli aderenti decaduti o espulsi non hanno diritto al rimborso del contributo di adesione annuale versato.

TITOLO III **ENTRATE E PATRIMONIO**

Articolo 7 *(Risorse economiche)*

Il Comitato trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- 1) quote di adesione;
- 2) eredità, donazioni e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) erogazioni liberali degli aderenti e di terzi;
- 7) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi, pranzi e cene conviviali;
- 8) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dal Comitato, non è mai ripartibile fra gli aderenti durante la vita del Comitato né all'atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Il Comitato ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

TITOLO IV **ORGANI**

Articolo 8 *(Organi del comitato)*

Sono Organi del Comitato:

- 1) Assemblea;
- 2) Consiglio Direttivo;
- 3) Presidente.

Articolo 9 (Assemblea)

L'Assemblea è sovrana. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti al Comitato e può essere Ordinaria e Straordinaria.

L'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è presieduta dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d'età. Quando è regolarmente convocata e costituita, l'Assemblea rappresenta l'universalità degli aderenti e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli aderenti, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori, in cui saranno riportate tutte le deliberazioni adottate. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli aderenti con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea - sia Ordinaria sia Straordinaria - con diritto di voto, tutti gli aderenti in regola con il pagamento della quota di adesione.

Ogni aderente ha diritto ad un singolo voto. In caso di parità la delibera potrà essere riproposta alla successiva Assemblea.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altro socio a mezzo di delega scritta. Lo stesso socio non può essere portatore di più di una delega.

Le riunioni dell'Assemblea sono di regola rivolte ai soli aderenti, qualora il Presidente lo ritenga opportuno possono avere carattere pubblico.

Il Presidente dell'Assemblea può altresì consentire ai non aderenti di prendere la parola, senza diritto di voto.

Articolo 10 (Assemblea ordinaria)

L'Assemblea Ordinaria si riunisce, convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro il 30 giugno. In quell'occasione sarà pubblicamente esposto il lavoro svolto dal Comitato.

L'Assemblea Ordinaria indirizza tutta l'attività del Comitato e in particolare:

- 1) elegge i componenti del Consiglio Direttivo determinando preventivamente il numero dei componenti, secondo quanto previsto all'art 13 del presente Statuto;
- 2) approva il rendiconto economico e finanziario;
- 3) delibera l'ammontare della quote di adesione su proposta del Consiglio Direttivo;
- 4) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- 5) delibera su tutte le iniziative sottoposte al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- 6) decide su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno sottoporre e su quelle proposte dagli aderenti.

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o un quinto degli aderenti ne ravvisino l'opportunità.

Articolo 11
(Assemblea straordinaria)

La convocazione dell'assemblea in seduta straordinaria può avvenire in qualsiasi momento ad iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno un quinto degli aderenti aventi diritto.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento del Comitato. Le modifiche allo statuto e lo scioglimento del Comitato vengono deliberate a maggioranza qualificata dei tre quarti degli aderenti anche rappresentati mediante delega. Lo stesso aderente non può essere portatore di più di una delega.

Articolo 12
(Convocazione dell'assemblea)

L'Assemblea deve essere convocata con avviso da inviarsi a tutti gli aderenti almeno 15 giorni prima della data fissata, tramite posta ordinaria o elettronica o con altri mezzi che saranno ritenuti idonei. Con analogo termine l'avviso di convocazione deve essere affisso nella bacheca all'interno del Campeggio.

L'avviso deve contenere: sede, data, ora ed ordine del giorno sia della prima sia della seconda convocazione dell'Assemblea. La seconda convocazione è fissata almeno mezz'ora dopo la prima. Si ricorre alla seconda convocazione in caso non si raggiunga il 50%+1 degli aderenti.

Articolo 13
(Consiglio Direttivo)

Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni relative all'organizzazione e alla gestione amministrativa e tecnica del Comitato. Il Consiglio Direttivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- 1) predispone i rendiconti consuntivo e preventivo da sottoporre all'Assemblea, la relazione sull'attività sociale ed i programmi dell'attività da svolgere;
- 2) stabilisce la data e l'ordine del giorno dell'Assemblea;
- 3) esegue le delibere dell'Assemblea;
- 4) stabilisce il programma di attività che il Comitato si prefigge di svolgere per i propri aderenti;
- 5) designa i collaboratori tecnici preposti alle attività sociali;
- 6) amministra il patrimonio sociale, gestisce il Comitato e decide di tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell'Assemblea;
- 7) delibera i provvedimenti di ammissione e di espulsione degli aderenti;
- 8) redige i regolamenti interni relativi all'attività sociale;
- 9) delibera sull'estinzione o apertura di nuovi settori di attività del Comitato.

Il Consiglio Direttivo è formato da numero dispari variabile da 5 a 15 persone elette dall'Assemblea Ordinaria durante la convocazione annuale ed ha la durata in carica di due anni e i suoi membri sono rieleggibili.

In caso di necessità, per questioni di ordine specifico o per eccesso di oneri, Il Consiglio Direttivo può decidere di affidare specifici compiti all'esterno del Consiglio

stesso, ad altri aderenti al Comitato o a terzi esterni al Comitato in base anche alle specifiche competenze professionali.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Segretario e Tesoriere possono coincidere nella stessa persona. Le funzioni del Vice Presidente, Segretario e Tesoriere sono determinate dal Regolamento Generale dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno su convocazione del Presidente. Esso può riunirsi in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritiene opportuno o ne facciano richiesta almeno due Consiglieri.

La mancata partecipazione ingiustificata a due riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, comporta a carico del consigliere assente la decadenza dalla carica, comunicata per iscritto a mezzo posta elettronica o posta ordinaria. I consiglieri non possono farsi rappresentare in riunione da altro consigliere o da altra persona a mezzo di delega scritta.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità la delibera potrà essere riproposta alla successiva riunione del Consiglio Direttivo.

Le sedute del Consiglio Direttivo possono svolgersi sia in forma di riunione sia in forma telematica, secondo il Regolamento Generale del Comitato. che verrà stabilito dal Consiglio Direttivo stesso.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli aderenti con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Il Consiglio Direttivo può operare in autonomia decisionale e ha la rappresentanza del Comitato e dà esecuzione ai deliberati dell'Assemblea.

È facoltà del Consiglio Direttivo istituire Gruppi di Lavoro su tematiche specifiche. Modalità di costruzione, funzioni e compiti, sono determinate dal Regolamento Generale del Comitato.

Articolo 14 *(Presidente)*

Il Presidente è il legale rappresentante del Comitato e viene eletto a maggioranza dai membri del Consiglio Direttivo all'interno del Consiglio stesso.

Il Presidente del Comitato è anche Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'Assemblea. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, l'organizzazione e la direzione interna del Comitato.

Il Presidente deve accertarsi e garantire che le decisioni prese dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo non siano in contrasto con la normativa vigente e con la sopravvivenza del Campeggio.

Il Presidente può decidere autonomamente in caso di urgenza, tale decisione andrà ratificata dal Consiglio Direttivo alla prima riunione.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al Consigliere più anziano. Si avvale del Vice Presidente, del Segretario del Tesoriere e dei Consiglieri nello svolgimento della propria attività ai quali può conferire anche delega formale di rappresentanza in caso di suo impedimento, o per attività specifiche.

Articolo 15
(Eleggibilità cariche sociali)

Alle cariche sociali possono essere eletti tutti gli aderenti che abbiano compiuto la maggiore età. Tutti gli incarichi sono a titolo gratuito ed hanno la durata di due anni. Cariche ed incarichi sono riconfermabili. Tutti i componenti dell'Assemblea, tranne i casi sottoindicati, fanno parte dell'elettorato attivo e passivo, con possibilità di autocandidatura o invito.

Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso.

Le elezioni si svolgono ogni due anni e debbono essere indette con un preavviso di almeno 15 giorni. Possono partecipare alle elezioni soltanto gli aderenti che risultino in regola con il pagamento della quota di adesione annuale.

Articolo 16
(Vacanza e decadenza della carica)

Ove venissero a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più membri del Consiglio Direttivo, subentreranno gli aderenti che nei risultati delle votazioni più recenti hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto. I nuovi membri rimarranno in carica fino allo scadere dello stesso biennio.

Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima alla prima riunione del Consiglio Direttivo..

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente l'Assemblea Ordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria del Comitato, le funzioni saranno svolte dal Presidente.

Le dimissioni devono essere comunicate al Consiglio Direttivo stesso a mezzo scritto, via posta elettronica o posta ordinaria.

Articolo 17
(Compiti)

Chiunque è designato dagli Organi del Comitato a svolgere attraverso le proprie mansioni un incarico, lo deve portare avanti responsabilmente, stabilendo tempi certi e metodi prestabiliti dal Comitato.

Tutti i membri del Comitato devono appoggiarlo/a in modo solidale e concreto.

Articolo 18 *(Compensi)*

Le attività sono prestate da tutti gli aderenti al Comitato in modo personale, spontaneo, gratuito e non possono essere retribuite in nessun caso. I consiglieri, il Presidente e tutti i membri degli Organi del Comitato non hanno diritto a compensi e/o gettoni di presenza. La partecipazione per le funzioni e i compiti riguardanti il presente articolo sono da intendersi a titolo gratuito e quale espressione di attività del tutto volontaria.

Articolo 19 *(Quota di adesione)*

La quota di adesione annua è stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. La quota ed i contributi di adesione sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

Articolo 20 *(Durata e scioglimento)*

L'esercizio sociale e finanziario ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre. Il Comitato rimane in vita fino a diversa decisione espressa dall'Assemblea.

Lo scioglimento del Comitato è deliberato dall'Assemblea generale degli aderenti, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre quarti degli aderenti esprimenti voto personale o per delega. Lo stesso socio non può essere portatore di più di una delega. L'Assemblea demanda al Consiglio Direttivo in carica la liquidazione del Comitato.

Articolo 21 *(Indisponibilità del patrimonio del comitato)*

In nessun caso può farsi luogo alla ripartizione di quanto versato a titolo di versamento al Fondo iniziale di dotazione oppure a titolo di quote di adesione. In ipotesi di scioglimento, per qualunque causa, è fatto obbligo al Comitato di devolvere il patrimonio esistente ad altre Associazioni con finalità analoghe.

Articolo 22 *(Rinvio)*

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti da esso derivanti o quanto stabiliscono le leggi in materia.

Bardonecchia, 21/03/2016